



UNIONE EUROPEA  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

\*PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020\*



**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA CONGESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PORTANTI DI ROMA CAPITALE CIG: 9249777573 - CUP: J80J21000070006 - CUI: F10735431008202100007.**

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di ....., nato/a a ..... (..) il --/--/----, nella sua qualità di ....., domiciliato/a per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM** o **Committente**),

e

dall'altra parte, la Società/il R.T.I./il Consorzio ..... (*nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva*) costituito con atto a rogito del Notaio ..... - Rep. n. .... del \_\_\_.\_\_.20\_\_ tra la Società ..... (Capogruppo/Mandataria) e la Società ..... (Mandante), con sede legale della Mandataria in Piazza/Via ..... n. ...., Codice Fiscale e Partita IVA n. ...., per la/il quale interviene il/la ....., nato/a a ..... (....) il --/--/----, in qualità di ....., domiciliato/a per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata/o anche come **Appaltatore**), si conviene e stipula quanto segue

**Premesse**

- con Bando di gara n. 5/2022, RSM ha indetto una Gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss. mm. ii. e 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato con legge n. 108/2021 -, per l'affidamento dell'appalto relativo alla realizzazione di un sistema di monitoraggio della congestione delle infrastrutture stradali portanti di Roma Capitale, da aggiudicare attingendo al criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, per le ragioni, gli importi e alle condizioni riportati nella narrativa della Deliberazione autorizzativa del C.d.A. n. 21 del 13.05.2022;

- in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_, il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento ha attestato l'individuazione definitiva dell'Operatore ..... quale aggiudicatario della procedura *de qua*;
- all'esito del previsto esperimento della procedura di gara, con Deliberazione del C.d.A./Provvedimento A.D. n. \_\_ del \_\_.\_\_.2022, l'appalto è stato aggiudicato all'operatore .....
- in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_, la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione dell'Appalto, disposta nei suoi confronti con il suddetto Provvedimento, avviando le verifiche necessarie a comprovare il possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti - di ordine generale e speciale - dallo stesso dichiarati in sede di gara;
- in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_, la Committente ha inoltrato sul portale BDNA – Banca Dati Nazionale Antimafia, istanza per l'ottenimento delle documentazioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore;
- in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_ sono state emesse le "informative liberatorie provvisorie" (ex art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, (**ovvero**), alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall'inoltro dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;

- la Committente ha acquisito il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore in corso di validità, emesso in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_;
- con nota PEC prot. RSM n. .... del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'intervenuta efficacia - in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_ - della suddetta aggiudicazione, a seguito del positivo riscontro delle verifiche di cui alle lettere che precedono;
- l'Appaltatore ha offerto un ribasso del \_\_,\_\_\_\_%;
- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta, ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività e sulla formulazione del prezzo;
- l'Appaltatore ha nominato il Dott./Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede della Società/Società Mandataria, quale Responsabile della Fornitura;
- *(nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva)* le percentuali delle prestazioni del contratto che verranno rese da ciascun componente del R.T.I., indicate in sede di offerta e risultanti dall'atto costitutivo, sono le seguenti:  
..... %;  
..... %;  
..... %;
- conseguentemente, le parti con presente atto procedono, a norma dell'art. 32 del Codice, alla stipulazione del contratto di appalto;
- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l'Ing. Luca Avarello (di seguito brevemente RPE).

## **ART. 1 - PREMESSE**

**1.1** Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

**1.2** A tal fine, le parti concordano nel ritenere allegati al presente Contratto affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- a) Bando di gara n. 5/2022;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato Tecnico di gara e relativi allegati, compreso il documento “Stima economica della Fornitura”;
- d) Offerta Tecnica e Offerta Economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara;
- e) Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;
- f) Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- g) Informativa privacy RSM.

## **ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO, TEMPI DI CONSEGNA E DURATA**

**2.1.** RSM affida all’Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna, l’esecuzione delle prestazioni disciplinate nel dettaglio ai paragrafi 3 e ss. del Capitolato Tecnico, cui integralmente si rinvia.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad eseguire tutte le prestazioni aggiuntive e migliorative proposte nell’Offerta Tecnica, prodotta in sede di gara.

In particolare, garantisce:

- ..... (*elenco proposte aggiuntive/migliorative*).

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, l'appaltatore dovrà presentare un programma di dettaglio, da definire con l'Ufficio RSM di Direzione dell'Esecuzione (Ufficio D.E.), seguendo un criterio di equa suddivisione nel tempo delle forniture, che comunque dovranno cominciare ad essere eseguite entro \_\_\_ giorni solari dalla data di stipula del contratto (termine pari ad un terzo del termine massimo migliorativo offerto dall'appaltatore in sede di gara per l'intera fornitura), con un primo lotto da consegnare pari ad un minimo del 30% dell'intera fornitura per entrambe le voci 1 e 2 della Tabella 1 del paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.

Al termine di ogni consegna parziale, sarà redatto un Verbale di verifica parziale/intermedia di conformità e consistenza della fornitura.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a predisporre e consegnare a RSM, entro 15 (quindici) giorni solari a partire dalla data di stipula del presente Contratto, tutta la documentazione tecnica e sistemistica per la completa gestione dei sensori (configurazione dei sensori e relativi cablaggi elettrici) oltre ad un piano di test per le verifiche di conformità di cui al paragrafo 15 del Capitolato Tecnico da proporre per accettazione alla D.E..

L'Appaltatore, durante tutte le installazioni, dovrà garantire l'assistenza ed il supporto necessari al soggetto installatore, al fine di verificare la correttezza del montaggio e del funzionamento della postazione.

Nello specifico, sono da considerarsi parte integrante della fornitura, n. 30 (trenta) giorni uomo di tecnico specializzato che, con preavviso minimo di 5 gg lavorativi, dovrà essere presente su convocazione della Committente. Tale disponibilità dovrà essere garantita all'interno di un periodo compreso tra la consegna del primo lotto - come meglio descritto dal paragrafo 14 del Capitolato Tecnico - e 120 gg solari successivi alla data dell'ultima consegna. Ogni singola convocazione sarà per un periodo minimo di 5 giorni lavorativi contigui.

Saranno, pertanto, a carico dell'Appaltatore tutti i costi per l'assistenza all'installazione dei sistemi di campo ed i costi per la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e

sistemistica del sistema, quale, a titolo non esaustivo, gli schemi di cablaggio elettrici e la configurazione HW e SW dei sensori e quant'altro necessario per garantirne una piena operatività.

**2.2.** L'affidamento avrà decorrenza immediata e la completa fornitura dei sensori dovrà essere effettuata nel termine massimo di \_\_ (\_\_\_\_) giorni solari (offerta migliorativa dell'Appaltatore), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

**2.3.** Al termine delle suddette attività di consegna di tutta la fornitura e ad esito positivo delle verifiche di conformità intermedie eseguite, verrà emesso il certificato di verifica di conformità della fornitura ed inizierà il periodo del servizio (in garanzia) di assistenza e manutenzione per la durata di 24 (ventiquattro) mesi.

**2.4.** In caso di richieste aggiuntive da parte di Roma Capitale, all'uopo finanziate, RSM si riserva, nei tre anni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto - ex art. 63, comma 3, lettera b) del Codice - di affidare all'Appaltatore, mediante specifici ordinativi, forniture complementari al fine di ampliare la fornitura oggetto del presente Appalto. Dette forniture complementari potranno essere richieste fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 1.000.000,00 - previsto negli atti di gara per tali forniture complementari.

RSM attiverà dette forniture complementari secondo ai prezzi unitari ottenuti applicando il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara ai prezzi unitari di cui documento denominato "Stima economica della Fornitura" e secondo le indicazioni e prescrizioni contenute al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

Anche per la fornitura complementare di sensori dovrà essere comunque assicurata l'assistenza in fase di installazione su campo e senza oneri aggiuntivi per RSM, come specificato al precedente art. 2.1.

### **ART. 3 – UFFICIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

La Committente ha istituito un Ufficio di Direzione dell'Esecuzione (Ufficio D.E.) per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile delle singole attività oggetto del Contratto. Per ogni questione attinente alle attività contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione (D.E.) intratterrà rapporti comunicativi e di indirizzo con il Responsabile della Fornitura (R.F.), nominato dall'Appaltatore, come specificato nelle Premesse. Oltre alle funzioni sopra richiamate, all'Ufficio D.E. sarà affidata la verifica circa la buona e puntuale esecuzione delle attività, in conformità alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite.

L'Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni che saranno ad esso impartite dal D.E., senza che venga sollevato da qualsivoglia responsabilità in ordine alla corretta e regolare esecuzione delle attività dell'appalto, nonché per danni di qualsiasi natura che possano insorgere nel corso o in conseguenza dell'esecuzione delle stesse.

Il R.F. dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio delle prestazioni, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte della D.E. inerente alla fornitura in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il D.E. per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- provvedere a comunicare al D.E. tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione.

#### **ART. 4 – IMPORTO**

L'importo complessivo del presente affidamento, rinveniente dal ribasso del \_\_,\_\_\_% offerto dall'Appaltatore, è pari ad € ..... (euro ...../00) oltre IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sussistono rischi da interferenze per l'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell'ANAC.

#### **ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati a norma di legge, a seguito di fatture la cui emissione dovrà essere autorizzata dal R.P.E..

L'Appaltatore potrà emettere fattura per l'intero importo spettante per ogni singolo lotto fornito, successivamente all'emissione di ogni singolo Verbale di verifica di conformità intermedio.

Relativamente alle eventuali successive forniture complementari di cui al precedente art. 2.2, l'Appaltatore potrà emettere fattura con le stesse modalità.

RSM provvederà alla liquidazione delle fatture regolarmente emesse nei termini di legge, subordinatamente alla dimostrazione dell'esatto adempimento delle attività inerenti alle singole prestazioni e previa verifica della regolarità contributiva.

I pagamenti saranno effettuati presso la Banca ....., codice IBAN: ....., conto sul quale è abilitato/a ad operare ..... nato/a a ..... (...) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, C.F. ...., operante in qualità di .....

Qualora RSM accerti irregolarità nel D.U.R.C., che segnalino inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stessa procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

#### Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.



L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RSM ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA**

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. .... rilasciata dalla (Società) ....., in data ....., per un importo di € ..... (Euro .....), calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

#### **ART. 7 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**7.1** In caso di inottemperanza alle disposizioni previste dal Capitolato tecnico, l'Appaltatore potrà incorrere nel pagamento di penali, precedute da formale contestazione scritta, nelle forme previste dall'art. 18 del Capitolato Tecnico. Nei casi di ritardato adempimento delle prestazioni del presente contratto, si applicheranno le seguenti penali, di cui all'art. 18 del Capitolato Tecnico:

- per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della consegna della fornitura, anche parziale e anche rispetto al programma di dettaglio concordato con la D.E., le penali sono fissate nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale del singolo lotto di consegna previsto;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di rientro dei componenti inviati in riparazione, fissati in \_\_\_\_ giorni solari dalla data di ricezione del componente (minor tempo offerto dall'Appaltatore), le penali sono fissate nella misura di € 200,00 per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Nel caso in cui l'Appaltatore presenti condizioni oggettive di impossibilità ad eseguire la fornitura entro i tempi prestabiliti, a seguito di richiesta scritta, da formulare in tempi congrui rispetto alla consegna, RSM valuterà la possibilità di concedere una proroga.

**7.2** In caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando un termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, ferma l'applicazione delle penali, potrà procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

**7.3** Oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente Contratto, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti il RTI Appaltatore*) o di un suo subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- per il venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più tra gli altri requisiti previsti all'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'Appalto (*salvo quanto stabilito al riguardo dall'art. 48 del Codice in caso di RTI*);
- per la cessione del Contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 106 del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 8;
- per una o più violazioni del codice di "Corporate Governance", del Patto di Integrità e del Protocollo d'Intesa di cui al successivo art. 9;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;

- qualora siano stati comminate penali da ritardo per un importo complessivo superiore al 20% dell'ammontare complessivo del Contratto;
- per grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del Contratto ovvero per mancato rispetto delle norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte.

Trova, in tutti i casi, applicazione quant'altro previsto dal citato art. 108 del Codice nonché dall'art. 110 del Codice.

La risoluzione del Contratto comporterà in ogni caso l'incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore - fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno – e la correlativa segnalazione all'A.N.AC., nei casi previsti.

L'avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

#### **ART. 8 - RISERVATEZZA**

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, irrevocabilmente, a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Contratto.

In caso di violazione di quanto sopra riportato, il presente Contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 9 - D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLO D'INTESA**

**9.1** L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso,

L'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che RSM ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito della società nella sezione "Società Trasparente".

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, nonché del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

**9.2** L'Appaltatore dà, altresì, atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, e il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura –

U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

**9.3** Mediante la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

#### **ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente contratto, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali", ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Contratto e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può, altresì, accedere a trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò: (a) trattare tali dati personali in accordo al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; (b) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano

trattati nel contesto del presente contratto la propria informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo, l'informativa *privacy* predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente contratto e ne costituisce parte integrante.

## **ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

**11.1** Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, il presente Contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.

**11.2** Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 5.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti dell'art. 105, del Codice.

## **ART. 12 - RECESSO**

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM si riserva facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 109 del Codice.

## **ART. 13 - ALTRE CONDIZIONI**

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a R.S.M., è efficace solo se non rifiutata da R.S.M., ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. 5/2022, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato

tecnico di gara e relativi allegati (compreso il documento denominato "Stima economica della Fornitura"), che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente all'Offerta tecnica e all'Offerta economica dell'Appaltatore.

#### **ART. 14 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE**

Il presente Contratto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

#### **ART. 15 - SPESE DI STIPULAZIONE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Contratto.

#### **ART. 16 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il .....

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto ....., in qualità di ..... della Società ..... Codice Fiscale e Partita IVA n. .... dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)